



Bisceglie, 02/02/2012

Ai gentili clienti
Loro sedi

Art. 12 D.L. 201 del 6/12/2011

“ANTIRICICLAGGIO”: limitazioni all’uso del contante

Come già comunicato con la circolare del 7/12/2011, il decreto Monti è intervenuto a ridurre ulteriormente il limite di utilizzo del contante nei pagamenti, abbassandolo a 1.000 euro, pertanto, tutti i pagamenti per importi superiori a tale limite dovranno essere effettuati esclusivamente con mezzi tracciati (assegni/bonifici/carte di credito/etc.).

Vietato quindi l’uso del contante anche per il pagamento degli stipendi ai dipendenti di importo superiore a mille euro.

La norma fa riferimento al valore complessivo della singola transazione, sebbene la stessa possa avvenire in modo frazionato.

Pertanto, per non incorrere in violazioni della normativa, conviene anche abbandonare la prassi di corrispondere acconti in contanti, con i quali veniva anticipata parte della retribuzione, quando il denaro che si trasferisce – pur se di valore unitario inferiore a mille euro – si riferisca a uno stipendio di valore superiore a tale importo.

In caso di violazione, infatti, dal 1° febbraio, ai soggetti interessati alla transazione sarà applicabile una sanzione non inferiore a 3mila euro.

La sanzione è irrogata a entrambi i soggetti che effettuano l’operazione.

Ad essere punito è il semplice utilizzo di denaro contante, sebbene ciò avvenga per finalità del tutto lecite.

Per quanto sopra lo studio è sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Dott. Francesco Pedone

